



PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza XX Settembre, 20
SERVIZIO TRASPORTI
UFFICIO AGENZIE

REGOLAMENTO **PER LA PROGRAMMAZIONE NUMERICA,** **L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE** **IMPRES E SOCIETÀ' DI CONSULENZA PER LA** **CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTI**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Foggia con deliberazione N. **47** in data **30 APRILE 2009**, modificato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. **227 del 24-09-2014**.

REGOLAMENTO

PER LA PROGRAMMAZIONE NUMERICA PROVINCIALE, L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE E SOCIETÀ' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1

Generalità e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in applicazione delle prescrizioni contenute nelle seguenti fonti normative di settore.
2. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 - (Disciplina dell'Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" G.U. n. 195 del 21.8.1991) - le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province. La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti come specificati nella tabella A allegata alla Legge n. 264/91 (**si veda l'allegato "A" al presente regolamento**) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. La Legge 8 agosto 1991, n. 264 si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse se connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa Legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
3. L'attività di consulenza come definita dal presente articolo, può essere esercitata previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264: ;
 - a) da imprese individuali -
 - b) da società -
4. L'attività di consulenza di cui alla Legge n. 264/91, può essere inoltre esercitata a mente dell'art.

123, comma 13, del Nuovo Codice della Strada, anche da Enti Pubblici non economici, sia da Uffici dei predetti Enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti Enti, così come regolato dall'art. 337, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e dell'art. 1, comma 4, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11;

5. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata anche dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
6. L'attività indicata al n. 1 della tabella 3 allegata alla Legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, (si veda l'allegato A di cui al presente Regolamento), è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3

Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia definisce la **programmazione numerica** delle autorizzazioni provinciali all'esercizio di attività di consulenza, di cui **all'allegato "B" del presente Regolamento**.
3. La programmazione numerica delle autorizzazioni provinciali all'esercizio di attività di consulenza, viene verificata con frequenza biennale ed aggiornata in relazione al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, sulla base dei dati forniti dalla Direzione nazionale ACI - PRA.
4. Qualora sia possibile assegnare nuove autorizzazioni, allo scopo di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la Provincia procederà ad insediare quelli di nuova istituzione in via prioritaria nei Comuni con maggior numero di veicoli circolanti.
5. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi precedenti, una tantum - fino ad un massimo del 20% delle autorizzazioni attribuibili nel comune Capoluogo e previa verifica delle effettive esigenze, è possibile l'apertura di nuovi studi di consulenza nei Comuni totalmente sprovvisti che abbiano il numero indice $N = V/2400$ superiore a 0,50, ovvero in ambiti territoriali comprendenti più Comuni sprovvisti che accorpandosi superino lo 0,50.
6. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, essendo l'attività di consulenza di che trattasi soggetta a contingentamento ed a programmazione settoriale, l'atto di assenso della P. A. non può essere

sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Pertanto è necessaria la presentazione di apposita istanza ai sensi del successivo **art. 12** del presente Regolamento.

Art. 4

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata al **titolare dell'impresa** che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

2. Nel caso di **società** l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società.

A tal fine requisiti di cui alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a) - b) - c) del comma 2.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma 1, del Codice Civile non è consentito il rilascio di autorizzazione a società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati dai capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice o per

azioni, per azioni ed a responsabilità limitata).

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore. Per l'esercizio delle attività di vigilanza, il Dirigente del Settore si avvale dei Funzionari provinciali del Servizio Trasporti, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo previsti dal successivo **art. 21**.
6. Ai sensi della circolare n. 146/96 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, le società che intendono gestire più studi di consulenza automobilistica, devono necessariamente garantire, per ogni sede, la presenza di un preposto in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. Nel caso in cui il numero degli studi già operanti sul territorio risultasse inferiore al numero programmato di autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, verrà rilasciato un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero di quelle programmate ed il numero di quelle relative agli studi già operanti, con le modalità previste dal successivo art. 5. -
8. *Le sedi di Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rese disponibili per nuove autorizzazioni a seguito di cessazione volontaria dell'attività o di applicazione di sanzione che preveda la revoca oppure non assegnate a seguito di avviso pubblico o per altri motivi, saranno disponibili per l'assegnazione ad eventuali richiedenti;*

qualora pervengano più richieste di assegnazione di Agenzie per una stessa sede, o ex novo, oppure per richieste di trasferimento di Agenzie già autorizzate ed in attività, verrà adottato il criterio cronologico di assegnazione, in base alla data di acquisizione dell'istanza al protocollo di questa Provincia, nel caso di medesima data si procederà al sorteggio.

Art. 5

Modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. Qualora si rendessero disponibili nuove autorizzazioni secondo la distribuzione territoriale scaturente dal ragionamento della programmazione numerica di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la Provincia provvederà a pubblicare avviso pubblico, da affiggere all'albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati ed inviare alle associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale.
2. L'avviso pubblico deve contenere:
 - a) il numero delle autorizzazioni disponibili e la relativa localizzazione;
 - b) l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande;
 - c) i criteri in base ai quali verranno predisposte apposite graduatorie comunali, in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero di nuove autorizzazioni;
 - d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Servizio competente, previa istruttoria delle domande, predisporrà le graduatorie comunali

che saranno approvate con determinazione del Dirigente del Settore;

4. I criteri di cui al comma 2, della lettera c) sono i seguenti:

A. RESIDENZA DEL CONCORRENTE (persona fisica o legale rappresentante) O SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ':

- residenza presso il comune in cui si concorre: Punti 1
- residenza in altro comune: Punti 0 (zero)

B. ETÀ' DEL RICHIEDENTE (persona fisica o legale rappresentante)

- dai 18 ai 40 anni compiuti: Punti 3
- dai 41 ai 50 anni compiuti: Punti 2
- oltre i 50 anni compiuti: Punti 1

C. ANZIANITA' DELL'ATTESTATO PROFESSIONALE:

- da 1 a 2 anni: Punti 3
- da 3 a 5 anni: Punti 2
- oltre i 5 anni: Punti 1

D. TITOLARITA' DI ALTRE AUTORIZZAZIONI EX LEGGE 264/91 ED ASSENZA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

- nessuna titolarità: Punti 5
- titolarità in assenza di provvedimenti sanzionatori: Punti 3
- titolarità in presenza di provvedimenti sanzionatori: Punti 0 (zero)

E. In caso di parità prevale il concorrente (persona fisica o legale rappresentante della società) di minore età.

F. In caso di presentazione di BUSINESS PLANE, da parte del richiedente, lo stesso sarà considerato solo a scopo conoscitivo.

Art. 6

Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici, ovvero dall'ACI- Automobile Club Foggia direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, effettuata direttamente dall'Ente pubblico non economico, cioè dall'Automobile Club Foggia, secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolato dall'art. 337 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dall'art. 1, comma 4, della Legge 4 Gennaio 1994, n. 11 –
2. L'attività di consulenza, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, (c.d. delegazioni indirette) istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata Legge n. 264/91. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264/91, su richiesta dell'Automobile Club competente direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, *purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente*

regolamento nonché dell'attestato di idoneità professionale.

3. Legittimato a richiedere la predetta autorizzazione per le 'delegazioni in convenzionamento o in concessione è il Direttore dell'Automobile Club Provinciale.
4. In caso di violazione di norme di detta attività, all'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della Legge n. 264/91.

Art. 7

Prescrizioni e adempimenti in capo all'Automobile Club di Foggia per fattività espletata dagli Uffici in regime di concessione o di convenzionamento

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità fisica dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2, l'attività di consulenza può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, previa nomina di un nuovo responsabile il quale, entro il periodo indicato deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, a pena di revoca dell'autorizzazione. La prosecuzione provvisoria dell'attività è disposta con nulla osta dal Dirigente del Servizio, previa verifica del possesso da parte del nuovo responsabile degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991.
2. L'avvenuto conseguimento dell'attestato di idoneità professionale da parte del nuovo responsabile deve essere comunicato entro 60 gg. alla Provincia attraverso il suo deposito, in copia conforme all'originale, presso il settore competente.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'eventuale sostituzione dei soggetti di cui al comma 2, art. 6, deve essere preventivamente comunicata alla Provincia, che ne rilascia nulla osta previa verifica del possesso, da parte del nuovo responsabile, di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991 e con il deposito in Provincia presso il settore competente, copia conforme all'originale dell'attestato di capacità professionale.
4. Il Delegato dell'ufficio, in quanto responsabile professionale, è tenuto a trattare personalmente l'incarico che gli viene affidato dal cliente, quindi ad effettuare le prescritte annotazioni sul registro giornale, rilasciare la ricevuta sostitutiva e provvedere, anche con un suo dipendente, a tutte le necessarie incombenze presso gli sportelli della MCTC.
5. Gli uffici autorizzati soggiacciono alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 264 del 1991 e dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 8

Acquisizione degli incarichi

1. Gli incarichi dei committenti devono essere acquisiti, di norma, nei locali degli studi di consulenza.
2. A seguito di rapporti commerciali non occasionali e continuativi, comunque desumibili in caso di ispezioni e controlli, intercorrenti tra l'agenzia e concessionari, venditori, autosaloni ed operatori economici a questi assimilabili, è ammesso il ritiro dei documenti da parte del personale dell'agenzia direttamente presso le succitate imprese.
3. Non è ammesso il rilascio, al di fuori dei locali sede dello studio di consulenza automobilistica autorizzato, con specifico riferimento a concessionari, autosaloni, rivenditori, ecc., di una o più ricevute in bianco ex art. 7 legge 264/91 in qualsivoglia modo intestate allo studio di consulenza o ad esso, facilmente riconducibili.

Art. 9

Idoneità professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia di Foggia, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della Legge 264/91 così come modificato dalla legge n. 11/94.
2. L'attestato professionale può essere anche conseguito presso altra Provincia, secondo il relativo regolamento, ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia stata esercitata effettivamente da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, l'attestato di idoneità professionale può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio, purché continui ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato stesso.

Art. 10

Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 9/11/1992, deve avere riferimento ad un importo pari a € 51.645,00 e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
3. Tale requisito deve essere posseduto sempre dal titolare o dalla società durante l'attività ed aggiornato.

Art 11

Attività' del personale dipendente, collaboratore familiare e/o associato in partecipazione

1. Ferma restando la responsabilità professionale prevista all'art. 4 dalla legge 264/91, l'impresa o la società che esercita l'attività prevista dalla suddetta legge può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di:
 - a) personale dipendente (iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa o della società);
 - b) collaboratori familiari (art. 230 bis del c.c.), limitatamente alle imprese individuali;
 - c) associati in partecipazione (artt. 2549 e seguenti del c.c.).
2. Ogni variazione del personale di cui all'art. 4 comma 2 della legge 264/91 deve essere comunicata per iscritto alla Provincia, entro il termine di giorni trenta dall'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro.
3. La Provincia provvedere a dare atto dell'avvenuta variazione dell'organico contestualmente procedendo all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, concernenti il possesso dei requisiti attinenti l'onorabilità.
4. Il titolare dell'autorizzazione risponde direttamente dell'attività svolta dai propri dipendenti e/o

collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni ex art. 2049 c.c.

5. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

6. Il predetto tesserino dovrà essere restituito alla Provincia medesima, in caso di cessazione di attività (titolare o socio) o di rapporto di lavoro (personale dipendente).

Art. 12

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

1. La **domanda** per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, con firma non autenticata, ed indirizzata al Presidente della Provincia di Foggia.

Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale dell'impresa:

- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale;

ed inoltre

- denominazione e sede dell'impresa;
- partita I.V.A.;
- generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici.

2. La documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione consiste in:

A. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza, i cittadini di stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;

B. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);

C. visura camerale (non richiesta per le nuove ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione della Provincia);

D. certificato di idoneità professionale in copia autenticata;

E. estratto planimetria catastale dei locali in scala 1:100, a firma di un tecnico;

F. pianta in scala 1:100 e redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui

all'art. 1, punto 2, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9/11/92;

- G. certificato rilasciato dal comune di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali;
- H. certificato rilasciato dall'autorità sanitaria, attestante l'idoneità delle condizioni igienico-sanitarie dei locali;
- I. di idoneità dell'impianto elettrico, certificato da imprese autorizzate;
- J. documento comprovante la proprietà dei locali oppure, qualora non siano di proprietà, copia del contratto di locazione, ovvero in comodato d'uso, registrati presso l'Ufficio del Registro;
- K. attestazione della capacità finanziaria.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna delle seguenti attestazioni:

- ricevuta relativa al contributo una tantum;
- ricevuta versamento diritti di segreteria pari a 50,00 a favore dell'Ente, così come disposto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 04/08/2004 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 513 del 22/09/2004;

4. In caso di società, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere trasmesse per:

- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- gli amministratori per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.

5. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da

- Almeno uno;
- dei soci per le società di persone, - -
 - dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni degli amministratori per ogni altro tipo di società.

La documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.

6. La Provincia provvedere d'ufficio ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) d) e), **dell'art 4** del presente Regolamento nonché a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; a tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso

uffici pubblici, dovrà essere prodotto, con autocertificazione, dichiarazione di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.

Art. 13

Disciplina dell'autorizzazione

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza, in carta legale e con la firma sottoscritta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze.
La sospensione è accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d' ufficio.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

Qualora gli eredi o gli aventi causa, entro il periodo massimo di tre anni, e per qualsiasi motivo, non dimostrano il possesso dell'attestato dell'idoneità professionale, l'autorizzazione viene sospesa per un anno, prorogabile per un altro anno, alla scadenza dei quali, l'autorizzazione viene revocata.

5. Nel caso di società a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 264/91 così come modificato dalla Legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo

entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. Il decesso, l'incapacità fisica o giuridica dell'impresa individuale, del socio o dell'amministratore di società, in possesso dell'attestato d'idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 264/91 così come modificato dalla Legge 11/94, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.
7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, dev'essere comunicato alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. In caso di rinuncia dell'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma sottoscritta) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido, indirizzata al Presidente della Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione provinciale, in originale.
11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione con firma sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del precedente titolare.
12. Le agenzie di consulenza automobilistica, sono tenute a comunicare alla Provincia gli orari di apertura degli uffici nonché ogni eventuale variazione degli stessi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
13. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
 - per morte del titolare in mancanza di eredi;
 - per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dagli **art. 22 e 23** del presente Regolamento;

Art. 13 bis

Variazioni della Struttura Aziendale

1. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è tenuta a comunicare formalmente qualunque variazione della struttura aziendale (ingresso-recesso soci, variazione consiglio d'amministrazione, variazione forma giuridica, variazione ragione o denominazione sociale ecc..) entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, producendo idonea documentazione.
2. Se l'autorizzazione è rilasciata a favore di società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comporta la presa d'atto, previo accertamento dei prescritti requisiti.
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza sia esercitata da una società, in caso di recesso del socio o di sostituzione dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91 e all'art. 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento, la stessa deve darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica dell'atto costitutivo o dalla data di deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. Se entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma 3, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91 e dell'art. 20 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 13 ter

Contributo "una tantum"

1. L'importo del contributo "una tantum", previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 264/91, è determinato, giusto decreto 26 aprile 1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, in Euro 25,82 (G.U. n. 165 del 16.7.1996), da versare a favore della Banca d'Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato - Foggia, c/c n. 150714, presso gli Uffici Postali o presso gli sportelli della Banca d'Italia.
2. Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo "una tantum" deve essere consegnata alla Provincia.

Art. 14

Trasferimento dello Studio di Consulenza da un Comune ad un altro Comune nell'ambito della Provincia

1. L'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle sue competenze ed a domanda delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede nella Provincia di Foggia, autorizza il trasferimento dello Studio di consulenza da un Comune

ad un altro Comune della provincia stessa, nel rispetto del numero programmato complessivo, mediante rilascio di specifico nulla osta con presa d'atto dell'aggiornamento della autorizzazione.

2. I locali per l'attività di consulenza dovranno avere i requisiti di cui all'art. 1, Decreto 9 novembre 1992 del Ministro dei Trasporti, come disciplinato **dall'art. 16** del presente Regolamento.
3. Il trasferimento di sede di uno Studio di Consulenza da un Comune ad un altro Comune della Provincia di Foggia é consentito se in quest'ultimo risultano disponibili nuove autorizzazioni, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Le istanze di trasferimento di uno Studio di Consulenza da un Comune ad un altro Comune della stessa provincia, pervenute prima dell'approvazione del presente Regolamento, avranno precedenza ai fini dell'assegnazione, nel rispetto della programmazione numerica provinciale delle Autorizzazioni.
5. E' consentito, inoltre, anche il trasferimento di sede in un Comune dove non è prevista nessuna apertura di Studio di Consulenza, sempre che nel Comune di provenienza non si riduca il numero di Agenzie con riferimento al numero indice relativo.

Art. 15

Trasferimento dello Studio di Consulenza nell'ambito dello stesso Comune

1. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti d'idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla osta, con presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 9 e dell'art. 16, del presente Regolamento.

Art 16

Locali

1. Nei locali sede degli uffici delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non

meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'Ufficio, aerato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e quelli destinati all'autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria per la ricezione del pubblico ed il ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.
4. I criteri stabiliti dal presente articolo sono derogabili per trasferimenti della sede delle attività per motivi di sfratto.

La deroga ai sopra citati criteri potrà avere durata massima di 12 mesi.

Art. 17

Registro-giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, redigono un registro-giornale che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa (art. 2216 del Codice Civile), riporta gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
2. Le singole operazioni devono essere trascritte quotidianamente sul registro in ordine cronologico progressivo per anno solare. In base a tale criterio all'inizio di ogni anno la numerazione progressiva deve ripartire da zero. Non sono ammessi spazi in bianco.
3. Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti in rosso facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione; non sono pertanto ammesse abrasioni o cancellazioni di qualsiasi tipo.
4. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice Civile, da un Notaio o dall'Agenzia delle Entrate.
5. Il registro-giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il

controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Art. 17 Bis

Procedure Informatiche del Registro-giornale

1. Per la gestione del Registro-giornale e delle ricevute di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 della legge 264/91 è consentito l'utilizzo di sistemi informatici che garantiscano criteri di regolarità e correttezza.
2. Nel caso di utilizzo di procedure informatiche dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Provincia.
3. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà essere corredata da una copia in simulazione del futuro modulo a stampa.
4. Al fine di garantire una redazione regolare e corretta del Registro-giornale ai sensi del comma 1 del presente articolo la Provincia definisce i criteri per la tenuta informatica dello stesso.
5. Qualora nulla osti la Provincia rilascerà apposito provvedimento.
6. Ogni eventuale inconveniente sia in ordine alla registrazione che alla stampa del registro dovrà essere segnalato tempestivamente alla Provincia.
7. Ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", i documenti amministrativi per i quali è prescritta la conservazione per legge qualora vengano riprodotti su supporti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se la riproduzione è effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo nel rispetto delle regole tecniche previste dalla vigente normativa nazionale.

Art. 18

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.

1. L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto, la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano agli interessati una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8 febbraio 1992. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello Studio ovvero da persona all'uopo autorizzata dal titolare o dal rappresentante legale della ditta esercente la consulenza automobilistica.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro giornale di cui all'art. 17, del presente Regolamento.
3. La predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata. Pertanto, nell'ipotesi in cui, decorsi i trenta giorni di validità previsti dalla vigente normativa venga rilasciata una seconda ricevuta sostitutiva, si applicherà l'art. 23, comma 2 del presente Regolamento.
4. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1 - l'estratto del documento consegnato, di cui al comma 1 dell'art. 92 del Codice della Strada.

Art. 19

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.
2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'impresa o dalla società, di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

Art. 20

Accesso agli sportelli della Provincia

1. I soggetti legittimati alla presentazione, presso gli sportelli della Provincia, delle pratiche implicanti attività di consulenza automobilistica sono i seguenti:
 - a) gli intestatari delle pratiche ed i soggetti da questi ultimi delegati in via rigorosamente occasionale ed a titolo gratuito;
 - b) le imprese individuali o le società che gestiscono autoscuole o studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzate dalla Provincia per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, ecc.;
 - c) le associazioni di categoria degli autotrasportatori limitatamente all'espletamento delle pratiche inerenti l'autotrasporto merci a titolo gratuito ed a esclusivo servizio, delle imprese associate.

Art. 21

Vigilanza

1. Ai fini della verifica delle norme che regolano la materia, i controlli, oltre che dalla Provincia e dai Comuni, possono essere effettuati da tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
2. La disciplina del presente titolo è finalizzata ad orientare l'attività di vigilanza e sanzionatoria della Provincia in conformità ai principi e ambiti applicativi della normativa vigente.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) personale del Servizio competente abilitato e munito di apposito tesserino di riconoscimento firmato dal Presidente della Provincia, ovvero dal Dirigente del Servizio;
 - b) Polizia Provinciale.
4. La vigilanza si esplica mediante l'esercizio di tutte le facoltà attribuite agli addetti alla vigilanza secondo quanto disposto dalla vigente normativa e precisamente:
 - a) assumere informazioni;
 - b) compiere rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica (copie di documenti, ecc.);
 - c) accedere nei locali in cui ha sede l'impresa e nelle loro pertinenze; l'accesso può essere effettuato nelle ore di apertura dell'esercizio e può comprendere solo luoghi diversi dalla

- privata dimora;
- d) prendere visione del registro-giornale e verificare la corretta trattazione delle pratiche relative agli incarichi affidati all'impresa stessa, nonché il rilascio delle ricevute di cui ai precedenti art. 17 e 18;
 - e) prendere visione delle singole pratiche e dei documenti consegnati all'agenzia;
 - f) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.
5. Il controllo non è sottoposto a prescrizioni formali e di norma si conclude con una relazione sommaria del sopralluogo effettuato a cui farà seguito, nell'ipotesi in cui venissero rilevate irregolarità, una formale e dettagliata contestazione nei modi e termini di legge.
6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. Le sanzioni previste agli articoli seguenti sono condizionate dal permanere del quadro normativo vigente e saranno applicate in relazione allo stesso.
8. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti individuano i criteri applicativi del regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Art. 22

Sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata in via generale dalla legge 24.11.1981, n. 689, dall'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e dal Titolo III del D.LGS. 30.04.1992, n. 285, art. 92.

2. Il Dirigente del competente Servizio della Provincia emana, in caso di accertata violazione alle norme del presente regolamento i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) atto di diffida in caso di accertata irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di

inosservanza delle tariffe minime stabilite ai sensi dell'art. 8 della L. 264/91;

- b) sanzione amministrativa pecuniaria negli importi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti di chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria negli importi stabiliti dalla normativa vigente contestualmente alla **sospensione** dell'autorizzazione **da uno a sei mesi** ove siano accertate irregolarità *persistenti o ripetute*;
- d) revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ovvero in mancanza dei presupposti di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- e) sanzione amministrativa pecuniaria negli importi stabiliti dalla normativa vigente contestualmente **alla revoca** dell'autorizzazione quando sia accertati *gravi abusi*;
- f) sanzione amministrativa pecuniaria negli importi stabiliti dalla normativa vigente in caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91;
- g) sanzione amministrativa pecuniaria negli importi stabiliti dalla normativa vigente in caso che, le imprese di consulenza non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 comma 1 del Codice della Strada entro il termine di giorni trenta dalla data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91;
- h) revoca dell'autorizzazione in caso di contestazione di tre violazioni, di cui alla lettera f) nell'arco di un triennio.

3 Ai sensi della lettera c) del presente articolo si hanno **irregolarità persistenti** quando è accertato che la cattiva gestione si è protratta per un certo periodo di tempo e si è concretizzata in irregolarità diverse tra loro; si hanno **irregolarità ripetute** quando la stessa violazione è ripetute nel corso di un certo arco temporale.

- 4 Ai sensi della lettera e) del presente articolo per **gravi abusi** si intendono tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non, a carico del cliente.

Art. 23

Normativa applicabile ai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della revoca dell'autorizzazione

1. Nei casi previsti dall'art. 22 si applica la seguente procedura prevista dalla legge 689/81:
 - a) accertamento della violazione;
 - b) contestazione immediata o, in alternativa, notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento;
 - c) pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura pari ad un terzo del massimo o doppio del minimo dell'importo edittale entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
 - d) in alternativa alla lettera c), presentazione degli scritti difensivi ed eventuale richiesta di audizione da presentarsi al Dirigente del Servizio competente entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
 - e) valutazione delle difese di cui alla lettera d); in caso di accoglimento ordinanza motivata di archiviazione; in caso di rigetto, motivata ordinanza-ingiunzione di applicazione della sanzione;
 - f) possibilità di opposizione all'ordinanza-ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Nei casi in cui il procedimento si concluda con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza si applica la procedura prevista dalla L. 241/90.
3. Colui al quale è stata revocata l'autorizzazione non può presentare istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione se non decorso un anno dal provvedimento di revoca.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n. 26 non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività hanno conseguito a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione è condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora i titolari non attestino la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all'art. 4, comma 5, della Legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.
2. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto del 1 marzo 2000, n. 27 ha adottato il "Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
3. Lo stesso Decreto autorizza le Regioni a definire le eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalità di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.

ALLEGATO "A"

Al Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE N. 264/91 (Art. 1).

- => Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni;
- => Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi all'iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla legge 6.6.1974, n. 298 (Istituzione Albo Nazionale Autotrasportatori cose per conto terzi), e successive modificazioni ed integrazioni.
- => Consulenza, assistenza e adempimenti, relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- => Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo 18.6.1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico e successive modificazioni e integrazioni.
- => Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- => Consulenza, assistenza e adempimenti compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

TABELLA 3 ALLEGATA ALLA LEGGE 1.12. 1986, N. 870:

1. Esami per conducenti di veicoli a motore;
2. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti;
3. Visite e prove dei veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas;
4. Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale Motorizzazione Civile;
5. Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato;

6. Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti;
7. Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione;
8. Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione;
9. Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini;
10. Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati;
11. Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
12. Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni;
13. Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi, ecc., relativi alla navigazione;
14. Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;
15. Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di “permanenti”;
16. Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo;
17. Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

ALLEGATO AL DECRETO LEGISLATIVO 18. 6. 1945 N. 399:

1. Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati ovvero rimorchi, motocicli, motocarrozzette, moto furgoncini e veicoli ad essi assimilati, trattrici agricole) nel PRA;
2. Rinnovo dell’iscrizione di un autoveicolo nel PRA in seguito a trasferimento da un’altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione;
3. Annotazione di trasferimento di proprietà;
4. Rettifica dell’iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario;
5. Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto;
6. Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita;
7. Ispezioni del PRA;
8. Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo;
9. Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore;

10. Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo;
11. Copia integrale autentica del foglio del PRA, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione;
12. Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del PRA;
13. Copie delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del PRA;
14. Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, al decreto di ammissione alla amministrazione controllata;
15. Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà e di residenza;
16. Rilascio dell'estratto della carta di circolazione;
17. Stampati in uso esclusivo al PRA;
18. Iscrizione della proprietà, rinnovo dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo.

ALLEGATO "B"

Al regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

"Programmazione Numerica delle Autorizzazioni Provinciali"

INDICE

Regolamento per la programmazione numerica provinciale, l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto		
Art. 1	Generalità e fonti normative	pag. 2
Art. 2	Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	pag. 2
Art. 3	Programmazione numerica delle Autorizzazioni	pag. 3
Art. 4	Requisiti per il rilascio di Autorizzazioni	pag. 4
Art. 5	Modalità per il rilascio di nuove Autorizzazioni	Pag. 6
Art. 6	Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici, ovvero dall'ACI Automobile Club Foggia direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione	Pag. 7
Art. 7	Prescrizioni e adempimenti in capo all'Automobile Club di Foggia per l'attività espletata dagli Uffici in regime di concessione o di convenzionamento	Pag. 8
Art. 8	Acquisizione degli incarichi	Pag. 9
Art. 9	Idoneità professionale	Pag. 9
Art. 10	Capacità finanziaria	Pag. 10
Art. 11	Attività del personale dipendente, collaboratore familiare e/o associato in partecipazione	Pag. 10
Art. 12	Domanda di autorizzazione e relativa documentazione	Pag. 11
Art. 13	Disciplina dell'Autorizzazione	Pag. 13
Art. 13 bis	Variazione della struttura aziendale	Pag. 15
Art. 13 ter	Contributo "Una Tantum"	Pag. 16
Art. 14	Trasferimento dello Studio di Consulenza da un Comune ad un altro Comune nell'ambito della Provincia	Pag. 16
Art. 15	Trasferimento dello Studio di Consulenza nell'ambito dello stesso Comune	Pag. 17
Art. 16	Locali	Pag. 17
Art. 17	Registro - giornale	Pag. 18
Art. 17 bis	Procedure Informatiche del Registro-giornale	Pag. 18
Art. 18	Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida	Pag. 19
Art. 19	Tariffe	Pag. 19
Art. 20	Accesso agli sportelli della Provincia	Pag. 20
Art. 21	Vigilanza	Pag. 20
Art. 22	Sanzioni	Pag. 22
Art. 23	Normativa applicabile ai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della revoca dell'Autorizzazione	Pag. 23
Art. 24	Norme transitorie e finali	Pag. 24
Art. 25	Disposizioni finali	Pag. 24
Art. 26	Entrata in Vigore	Pag. 24

